AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA

DELIBERAZIONE

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2

N. 18 DEL 21/07/2022

OGGETTO: Contratto di concessione rep. N. 1154/2018. Atto di citazione Coop. Nuova Luce innanzi al Tribunale di Taranto per risarcimento danni da mancato rinnovo. Costituzione in giudizio

L'anno duemilaventidue, addì ventuno. del mese di Luglio, alle ore 13:00, nella residenza Comunale si è riunito il Coordinamento Istituzionale con i presenti e gli assenti all'interno dell'Atto indicati , sotto la presidenza del sindaco avv. Fabrizio Quarto.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa D'ELIA LOREDANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l' GUGLIELMI MARIA ROSARIA, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Sono presenti i seguenti signori per:

Il Comune di MASSAFRA	Sindaco F.F.	Avv. Guglielmi Maria Rosaria
Il Comune di MOTTOLA	Componente/Assessore	Sig.ra Catucci Maria Teresa
Il Comune di PALAGIANO	Componente/Assessore	Dott.ssa Liverano Angela
Il Comune di STATTE	Sindaco	Sig. Andrioli Francesco
ASL TA	Componente/Direttore Area Socio Sanitaria	ASSENTE

RELAZIONE TECNICA

Premesso che:

- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 "Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19" disciplinava all' Articolo 60 il Centro diurno socio-educativo e riabilitativo, quale centro destinato a soggetti diversamente abili con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario, finalizzato al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.
- la tipologia di Centro Diurno si configurava come struttura comunitaria a ciclo diurno che, come previsto dalla L.r. n. 23/2008 e in coerenza con l'Allegato 1C del DM 29.11.2001, costituisce LEA le cui quote erano poste per il 50% a carico del Servizio Sanitario Regionale e per il 50% a carico dell'utente, ovvero dell'Ente locale in relazione alle condizioni economiche dell'assistito

- sulla base di tale Regolamento Regionale l'Ambito procedeva a indire gara ad evidenza pubblica per la concessione dei quattro Centri diurni, per la durata di tre anni per l'importo di **€ 3.254.529,60;**

- con **Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 230 del 09.02.2018** si procedeva ad aggiudicare la Concessione dei quattro Centri diurni ex art. 60 Reg. Reg. n. 4/2007 in favore della Coop.va Nuova Luce;

- l'autorizzazione al funzionamento dei Centri Diurni dei Comuni di Massafra, Palagiano, Statte e Mottola veniva aggiornata in favore del nuovo Concessionario, Soc. Coop.va Nuova Luce, rispettivamente con Determinazione dei dirigenti comunali n. 497 del 21/03/2018, n. 80 del 21/03/2018, n. 34 del 21/03/2018 e n. 328 del 22/03/2018;

- in data 20/06/2018 veniva sottoscritto il Contratto di Concessione Servizio Centri Diurni Riabilitativi, ex Art. 60 del Reg. Reg. N. 4/2007 - CIG 72254684 -Rep N.1154/18, ad oggi scaduto e non rinnovato;

Visto l'odierno atto di citazione promosso dalla Cooperativa Nuova Luce dinnanzi al Tribunale Civile di Taranto, notificato a mezzo pec ed acquisito al Prot. dell'Ente n. 33547 del 11.07.2022, con il quale viene lamentato il mancato rinnovo triennale del contratto citato, e conseguentemente chiesto il relativo risarcimento dei presunti danni subiti;

Dato atto che con riferimento alla pretesa risarcitoria dei lamentati danni (emergenti e da lucro cessante) derivanti dal mancato rinnovo del contratto oggettivato, si evidenzia quanto segue:

- l'art. 10 dello stesso testualmente recitava che "*il periodo contrattuale è pari a tre anni rinnovabili con atto espresso di ulteriori tre anni, come previsto nel bando di gara*", previsione che avrebbe potuto o meno indirizzare questo Ambito territoriale altrove al termine della naturale vicenda contrattuale, selezionando un diverso contraente o confermando quello uscente.
- in tal modo, questo Ambito Territoriale, andava a frazionare la durata complessiva del contratto ipotizzando la possibilità (non l'obbligo) del rinnovo, ed evidentemente riservandosi in concreto di valutare – in conformità all'interesse pubblico – la convenienza complessiva della prosecuzione del rapporto contrattuale, non vincolandosi nel lungo periodo.
- non va dimenticato infatti che tanto la proroga, tanto il rinnovo sono e restano opzioni eccezionali ed ipotetiche, non si impongono e ne divengono scelta obbligata da parte dell'amministrazione la quale può a fine del periodo contrattuale certo ricorrere a tutti gli strumenti che l'ordinamento le mette a disposizione per attuare quelle scelte di opportunità che legittimano la propria azione.
- alla scadenza del periodo contrattuale, tale stazione appaltante non ha inteso, legittimamente perché originariamente non obbligatasi, esercitare tale facoltà di rinnovo.
- del resto, una rinnovazione del rapporto contrattuale sarebbe stata (eventualmente) possibile solo alle medesime condizioni del precedente rapporto: nel nostro caso, stante la nuova disciplina del servizio oggetto di concessione di cui al regolamento regionale n.5/2019, intervenuto in pendenza dell'ora cessato rapporto contrattuale con la Coop.va Nuova Luce, nonché la volontà del Comune di Mottola di non attivare il centro diurno di sua titolarità, questo Ambito Territoriale legittimamente stabiliva di procedere alla indizione di una nuova procedura di gara per la gestione dei soli tre Centri Diurni di Massafra, Statte e Palagiano, con l'approvazione di un nuovo e diverso capitolato prestazionale.

Ritenuto pertanto non fondata la istanza risarcitoria summenzionata;

Ritenuto dover conseguentemente garantire la costituzione e la difesa di questo Ambito Territoriale dinnanzi all'adito Tribunale al fine di rigettare le doglianze della cooperativa attrice;

Tanto esposto, si demanda al Coordinamento Istituzionale di deliberare la costituzione in giudizio dell'Ambito, tramite il Comune di Massafra capofila, con affidamento del mandato difensivo al legale interno del Comune di Massafra, avv. Giuseppe Dimito;

Il Dirigente Responsabile Ufficio di Piano
Dott.ssa D'Elia Loredana

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Acquisita, letta e condivisa la Relazione Tecnica sopra esposta che qui si intende riportata e trascritta;

Ritenuto poter ricorrere per la difesa giudiziale dell'Ambito al legale interno del Comune di Massafra, avv. Giuseppe Dimito;

Vista la delibera di G.C. n. 90 dell'08/06/2015 relativa all'adeguamento normativo del Regolamento Comunale per la corresponsione del compenso professionale spettante all'Avvocato dell'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n° 267/2000;

A voti unanimi favorevoli resi nelle forme di rito

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale

1. **di costituirsi** in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, per resistere alle richieste risarcitorie avanzate dalla Coop. Sociale Nuova Luce con atto di citazione ritualmente notificato a questo Ente territoriale;

2. **di incaricare,** all'uopo, l'avv. Giuseppe Dimito dell'Avvocatura dell'Ente capofila, della difesa e della rappresentanza in giudizio di questo Ambito, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ratificando sin d'ora il suo operato;

3. **di dare atto** che solo in caso di esito favorevole del giudizio per l'Ambito, spettano all'avvocato interno i compensi disciplinati nell'apposito regolamento del comune capofila approvato con delibera di G.C. n. 90 dell'08/06/2015;

4. **di demandare** al Responsabile dell'Ufficio di Piano i consequenziali adempimenti;

6. **di dichiarare** immediatamente esecutiva la presente deliberazione stante la urgenza di provvedere alla costituzione immediata;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **D'ELIA LOREDANA** in data **15/07/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **PERRONE FRANCESCA** in data **18/07/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco f.f. **Il Vice Segretario Generale**

GUGLIELMI MARIA ROSARIA **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2495

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GALLO SABINO** attesta che in data 22/07/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Massafra, lì 22/07/2022 Il Firmatario la pubblicazione

GALLO SABINO